

**APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE IN
CALCESTRUZZO PER LA LOGISTICA NEL PORTO DI MANTOVA
CUP G62B10000020002 - CIG 70284772B4**

FAQ

1. **D:** *“Ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, per l’esecuzione delle opere di cui alla categoria dei lavori OS 13, oltre al possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA, l’aggiudicatario dovrà, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:*
- a- Avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nella relativa categoria di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, essere in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.*
 - b- Disporre di un adeguato stabilimento industriale specificatamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.*

Mentre ci risulta chiarissimo il contenuto del punto b), gradiremmo avere Vostre precise chiarificazioni sulle condizioni del punto a), non riuscendo a comprendere:

- né le modalità richieste e/o previste per dimostrare la formazione ed il periodico aggiornamento dei tecnici addetti alle installazioni,
- né i casi previsti dalle norme tecniche per dover disporre di tecnici in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.
- né abbiamo conoscenza dell’esistenza di organismi riconosciuti idonei a rilasciare simili attestazioni.

R: *Si precisa che una prima interpretazione del citato art. 3 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n. 248 sembrava porre in capo alle stazioni appaltanti la verifica dei suddetti requisiti di specializzazione, in fase di esecuzione dei lavori. Soltanto successivamente le ultime interpretazioni della disposizione normativa in commento hanno chiarito che suddetta verifica compete esclusivamente agli Organismi di attestazione SOA in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione nei confronti degli operatori economici, per le categorie specialistiche ex art. 89 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.*

Pertanto la disposizione di cui al citato art. 3 recante del Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, così come richiamata nel Disciplinare della gara in oggetto, non è da intendersi applicabile agli operatori economici partecipanti; è richiesto esclusivamente il possesso delle attestazioni di qualificazione SOA individuate nella lex specialis di gara.